REGOLAMENTO (CEE) N. 1322/83 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1983

relativo al trasferimento di 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dagli organismi d'intervento francese e tedesco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (5), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'effetto congiunto dell'ampiezza della produzione comunitaria di cereali nel 1982 e della riduzione degli sbocchi sul mercato mondiale autorizza a prevedere, per la fine della campagna 1982/1983, un sensibile aumento delle scorte di frumento tenero nei principali Stati membri produttori della Comunità ; che tale situazione può dare luogo a difficoltà di raccolta al momento dell'arrivo del raccolto dei cereali 1983/1984 e ad un blocco dei meccanismi d'intervento in conseguenza della mancanza di capacità di magazzinaggio disponibili negli Stati membri in questione ; che, per evitare le conseguenze nefaste di tale stato di cose sull'equilibrio del mercato è necessario prendere appropriate misure per riassorbire una parte di tali scorte nei termini più brevi ;

considerando che, a motivo del deficit di cereali foraggeri esistente in talune regioni dell'Italia, del Regno Unito e dell'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno Unito e l'Irlanda hanno rivolto alla Commissione una richiesta di trasferimento di cereali dai paesi eccedentari della Comunità verso le regioni deficitarie del loro territorio ; che, tenuto conto della situazione sopra descritta, occorre procedere al trasferimento di frumento tenero all'intervento in Francia e in Germania ai fini della sua utilizzazione nell'alimentazione animale nelle regioni in questione ;

considerando che occorre precisare in un secondo tempo talune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle responsabilità a questo proposito ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per quanto riguarda l'assunzione degli oneri relativi a tale operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1262/82 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento francese mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 450 000 tonnellate di grano tenero.

2. L'organismo d'intervento tedesco mette rispettivamente 50 000 tonnellate di grano tenero a disposizione dell'organismo d'intervento del Regno Unito e 50 000 tonnellate a disposizione dell'organismo d'intervento irlandese.

3. Gli organismi d'intervento italiano, britannico e irlandese prendono in consegna tale frumento tenero prima del 1° luglio 1983 e ne garantiscono il trasporto nelle regioni fissate in base alle disposizioni del paragrafo 6, anteriormente al 1° agosto 1983. Essi provvedono al suo smercio nell'alimentazione animale anteriormente al 1° agosto 1984.

Il frumento tenero deve rispondere alle esigenze stabilite dal regolamento (CEE) n. 2062/81 (8).

4. Fatte salve le disposizioni particolari adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 viene effettuata secondo il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (9).

5. Per le operazioni di trasporto viene indetta una gara. La mobilitazione deve essere effettuata alle condizioni di trasporto più favorevoli.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(5) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.
(6) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 1.
(8) GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.
(9) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

6. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trasporto ed il controllo qualitativo del prodotto in questione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento francese e tedesco registrano in uscita, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero ceduti, al valore zero.

2. Gli organismi d'intervento italiano, britannico e irlandese registrano in entrata, sul conto di cui al paragrafo 1, i quantitativi di frumento tenero presi in consegna, al valore zero, e li valutano alla fine di ciascun mese al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per le scorte riportate all'esercizio in questione.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi di frumento tenero di cui all'articolo 1 sono registrate sul conto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE